DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda

(2009/416/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dell'Irlanda,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per favorire una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [1] (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato figurano altre disposizioni riguardanti l'attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio [2] stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4) La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita, ha inteso rafforzarne l'efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi si tenesse pienamente conto del contesto economico e di bilancio. In tal modo il patto costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo volte a risanare rapidamente il bilancio tenendo conto della situazione economica.

(5) L'articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione stilata a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è giunta alla conclusione che in Irlanda sussista un disavanzo eccessivo. Il 24 marzo 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso sull'Irlanda [3].

(6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio, dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell'Irlanda dalla valutazione globale si traggono le seguenti conclusioni.

(7) In base al programma di stabilità aggiornato, il disavanzo pubblico in Irlanda ha raggiunto nel 2008 il 6,3 % del PIL, superando in tal modo il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il disavanzo non era vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale. In particolare, è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, la crescita del PIL reale in Irlanda è stata fortemente negativa nel 2008 (-2,0 %, ossia peggiore rispetto al valore previsto dalle autorità irlandesi che, nell'addendum di gennaio 2009 all'aggiornamento del programma di stabilità, l'indicavano a -1,4 %).

(8) Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Stando alle previsioni intermedie dei servizi della Commissione, tenuto conto delle misure per l'anno in corso iscritte nel bilancio 2009 (ad esclusione delle manovre correttive supplementari annunciate nel febbraio 2009, che corrispondono all'1 % del PIL), il disavanzo aumenterebbe, raggiungendo l'11 % del PIL nel 2009, per arrivare nel 2010, in caso di politiche invariate, al 13 % del PIL. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[2] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.
[3] Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa all'Irlanda si rinvia al sito http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(9) Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche nel 2008 era pari al 40,6 % del PIL, mantenendosi al di sotto del valore di riferimento, ovvero il 60 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, il livello del debito dovrebbe continuare ad aumentare rapidamente, superando entro il 2010 il valore di riferimento del 60 % del PIL.

(10) In base all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 i «fattori significativi» possono essere presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato soltanto se è pienamente soddisfatta la duplice condizione per cui il disavanzo pubblico deve restare vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore deve essere temporaneo. Nel caso dell'Irlanda questa duplice condizione non è soddisfatta. Non si tiene pertanto conto dei fattori significativi nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Irlanda esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA